

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

DECRETO n. _____ del _____

Oggetto: Linee di indirizzo per l'accesso di animali d'affezione in visita a pazienti ricoverati presso strutture sanitarie e ospedaliere pubbliche e private accreditate della regione Lazio.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni concernente "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*";
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente: "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018 con la quale è stato conferito al Presidente pro-tempore della Giunta della Regione Lazio, Dr. Nicola Zingaretti, l'incarico di Commissario ad acta per la prosecuzione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Lazio, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che l'Italia è tra i paesi firmatari della «Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia», approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, che specifica all'Art. 13 come gli animali siano "esseri senzienti";

VISTO il D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320 "Regolamento di Polizia veterinaria";

VISTA la legge 14 agosto 1991, n. 281, recante "Legge-quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";

VISTA la Legge Regionale 21 ottobre 1997 n. 34 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

TENUTO CONTO che la definizione di animali quali "esseri senzienti" è stata acquisita dal Trattato di Lisbona del 13.12.2007 (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea) entrato in vigore il 1° dicembre 2009;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003 di recepimento dell'intesa della Conferenza Stato Regione del 6 febbraio 2003 in materia di "Benessere degli animali da compagnia e pet-therapy" (repertorio atti n° 1618 del 6 febbraio 2003) con il quale le Regioni si impegnano a promuovere iniziative volte a favorire una corretta convivenza tra le persone e gli animali da

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

compagnia, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali;

CONSIDERATO in particolare l'articolo 9 del sopracitato decreto, che attribuisce alle Regioni e Province autonome il compito di "[...] agevolare una più ampia diffusione dei nuovi orientamenti clinico-terapeutici con i cani per disabili e con le tecniche della pet-therapy [...] adottando iniziative intese ad agevolare il mantenimento del contatto delle persone, anziani e bambini in particolare, siano esse residenti presso strutture residenziali, quali case di riposo e strutture protette o ricoverate presso Istituti di cura, con animali da compagnia di loro proprietà o con animali comunque utilizzabili per la pet-therapy [...]" nonché "[...] rendere tutti i luoghi pubblici, ivi compresi i mezzi di trasporto, accessibili anche per i cani di accompagnamento disabili";

VISTO il documento del Comitato Nazionale di Bioetica della Presidenza del Consiglio dei Ministri approvato il 21 ottobre del 2005 riguardante " Problemi Bioetici relativi all'impiego di animali in attività correlate alla salute e al benessere umani" che auspica che "[...] si garantisca la possibilità di mantenere un rapporto con il proprio animale nel caso di ricovero in una struttura residenziale sia al fine di non rinunciare al valore assistenziale di tale rapporto affettivo, sia per evitare il pericolo di abbandono o soppressioni. lo stesso si raccomanda in caso di ricoveri presso strutture ospedaliere";

VISTO l'Accordo sottoscritto il 25 marzo 2015 (rep. Atti n. 60/CRS) tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)" il quale si pone l'obiettivo di garantire le corrette modalità di svolgimento degli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) al fine di tutelare la salute dell'utente e il benessere degli animali impiegati;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00070 del 2016 avente ad oggetto: Recepimento delle Linee Guida nazionali per gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) - Accordo Conferenza Stato-Regioni del 25 marzo 2015 (Rep. Atti CSR n. 60) e approvazione disposizioni regionali attuative;

TENUTO CONTO della D.G.R. 691/2016 "Istituzione dell'elenco degli enti abilitati ad erogare formazione in materia di Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), ai sensi dell'Accordo CSR del 25/03/2015 e procedura di autorizzazione allo svolgimento di corsi riconosciuti dalla Regione Lazio non finanziati";

TENUTO CONTO della Determinazione dirigenziale G11110/2016 "Istituzione degli elenchi regionali per gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) - requisiti e modalità di iscrizione agli elenchi per i centri specializzati, le strutture pubbliche e private non specializzate, le figure professionali e gli operatori che erogano IAA. Attuazione del Decreto del Commissario ad acta U00070/2016 "Recepimento delle Linee Guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA) - Accordo Conferenza Stato-Regioni del 25 marzo 2015 (Rep. Atti CSR n. 60) e approvazione disposizioni regionali attuative";

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

CONSIDERATO che con i sopra citati provvedimenti la Regione Lazio ha previsto disposizioni specifiche e disciplinate nel dettaglio e sul piano operativo alcuni articoli delle Linee Guida, al fine di garantire uniformità e qualità delle prestazioni erogate in materia di Pet therapy;

CONSIDERATO che l'approvazione delle Linee Guida su IAA ha avviato un percorso di riflessione etica, deontologica e giuridica sui Pets, nonché accresciuto il riconoscimento del ruolo di mediatori che gli animali domestici svolgono nei processi terapeutici riabilitativi;

PRESO ATTO che gli animali d'affezione rappresentano parte integrante della vita di persone e famiglie, ancor più quando le stesse si trovano in situazioni di fragilità emotiva e fisica come durante un ricovero;

RITENUTO di dover individuare opportune Linee di indirizzo al fine di disciplinare l'accesso degli animali d'affezione in visita a pazienti ricoverati presso strutture sanitarie e ospedaliere, con l'intento di garantire i benefici derivanti dal contatto con gli animali, nella sicurezza che tale interazione non presenti criticità di tipo igienico sanitario verso altri pazienti e l'ambiente circostante;

RITENUTO di dover richiamare le strutture sanitarie e ospedaliere pubbliche e private accreditate dalla regione Lazio a tenere conto delle Linee d'indirizzo del presente decreto;

CONSIDERATO che le disposizioni di cui al presente atto non comportano nuovi oneri a carico del bilancio regionale;

all'unanimità

DECRETA

per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare l'Allegato A "Linee di indirizzo per l'accesso di animali d'affezione in visita a pazienti ricoverati presso strutture sanitarie e ospedaliere pubbliche e private accreditate della regione Lazio", parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare l'Allegato B "Schema di regolamento" quale proposta per l'adozione da parte delle Strutture sanitarie pubbliche e private accreditate della regione Lazio", parte integrante e sostanziale del presente atto;

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, nonché di renderlo noto sul sito web della Regione Lazio all'indirizzo www.regione.lazio.it nel link dedicato alla sanità.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla sua pubblicazione.

Il Presidente
Nicola Zingaretti



IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Allegato A

Linee di indirizzo per l'accesso di animali d'affezione in visita a pazienti ricoverati presso strutture sanitarie e ospedaliere pubbliche e private accreditate della regione Lazio.

Premessa

Gli animali domestici svolgono un ruolo importante nel recupero emotivo dei pazienti; è dimostrato che la presenza di un animale contribuisce a ridurre gli stati ansiosi, trasmette affetto, aiuta a superare stati di stress e depressione, soddisfa bisogni di affetto e di sicurezza dei pazienti ricoverati. Il contatto con l'animale, oltre garantire la sostituzione di affetti mancanti, risulta adatto a favorire i contatti interpersonali offrendo spunti di conversazione e di distrazione, rappresentando per i pazienti di tutte le età un valido sostegno.

Finalità

Le presenti Linee d'indirizzo hanno la finalità di:

- disciplinare le modalità di ingresso degli animali d'affezione cani, gatti e conigli nelle strutture sanitarie e ospedaliere pubbliche e private regionali accreditate con il Sistema Sanitario;
- permettere il recupero e la continuità della relazione affettiva dei pazienti ricoverati e i loro animali, agevolando il mantenimento del contatto;
- identificare procedure atte a garantire la tutela della salute umana e il rispetto dell'ambiente circostante;
- garantire la tutela e il rispetto del benessere degli animali coinvolti nell'interazione.

Quanto disciplinato dalle presenti Linee di indirizzo non rientra nel campo di applicazione degli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) disciplinati dall'Accordo Stato, Regioni e Province autonome del 25 marzo 2015 recante "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali".

Disposizioni generali

L'ingresso degli animali d'affezione nelle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate deve avvenire secondo procedure riportate in specifici Regolamenti interni, redatti e approvati dalle Direzioni Sanitarie, sulla base delle linee d'indirizzo contenute nel presente documento e adeguati alle singole peculiarità organizzative.

Le Direzioni Sanitarie devono indicare le "aree dedicate" in cui è permesso l'ingresso degli animali, a seguito della valutazione dei rischi connessi alle persone coinvolte ed ai luoghi di intervento.

Regolamento per l'accesso di animali d'affezione in visita a pazienti

Il regolamento deve disciplinare le procedure idonee a garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie nella corretta interazione uomo-animale-ambiente all'interno delle strutture.

Sono ammessi all'interno delle strutture unicamente cani, gatti e conigli, per una durata della visita compatibile con le esigenze organizzative.

Il regolamento deve contenere specifiche indicazioni nei seguenti ambiti:

Strutture in cui è permesso l'ingresso degli animali (cani, gatti, conigli);

Logistica per la gestione degli ingressi;

Condizioni minime per l'ingresso degli animali;

Regole di comportamento del conduttore dell'animale;

Attività del personale sanitario incaricato;

Procedure gestionali e documentali di autorizzazione all'ingresso;

Formazione degli operatori sanitari;

Il regolamento adottato dalle Direzioni Generali e Sanitarie di AASSLL, AO, AOU, CdC accreditate, IRCCS, deve essere comunicato ai Servizi veterinari delle AASSLL territoriali ed alla Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio.

Allegato B

SCHEMA DI REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, di recepimento delle "Linee di indirizzo per l'accesso di animali d'affezione in visita a pazienti ricoverati presso strutture sanitarie e ospedaliere pubbliche e private accreditate della regione Lazio", disciplina gli ambiti sotto elencati; ogni struttura sanitaria deve integrare il Regolamento adeguandolo alle peculiarità strutturali e organizzative che la caratterizzano;

1) Le strutture in cui è permesso l'ingresso

Le Direzioni Sanitarie di AASSLL, AO, AOU, CdC accreditate, IRCCS: individuano le aree appositamente dedicate in cui è autorizzato l'ingresso degli animali d'affezione;
indicano espressamente le unità operative e/o i reparti esclusi dall'accesso degli animali;
possono richiedere, per gli animali coinvolti, particolari accertamenti clinico-diagnostici aggiuntivi;

2) La logistica per la gestione degli ingressi

Deve essere fornita chiara indicazione dei luoghi e orari in cui è permesso l'ingresso degli animali, favorita da mappe e piantine segnaletiche per l'individuazione/segnalazione dei percorsi idonei per l'accesso degli animali, identificati senza recare disturbo agli altri visitatori.

3) Le condizioni minime per l'ingresso degli animali: Cani, Gatti, Conigli

Gli animali sono ammessi nelle strutture previa autorizzazione della Direzione Sanitaria;

Gli animali, per l'ammissione nelle aree dedicate, devono essere accompagnati dal Certificato Sanitario di Buona Salute; tale certificazione non deve essere antecedente ai 7 giorni;

Gli animali devono essere puliti e spazzolati prima della visita;

In ogni struttura è consentita la presenza di un animale per volta.

Cani:

- a) devono essere identificati e iscritti all'anagrafe canina con evidenza del certificato/attestato di iscrizione;
- b) devono essere condotti a guinzaglio di lunghezza non superiore a m.1,5 e avere al seguito la museruola.

L'ingresso dei cani di grossa taglia è sconsigliato in caso di pioggia.

Gatti e Conigli:

- a) devono essere alloggiati nell'apposito trasportino fino al momento della visita e quando liberati devono essere adottati idonei accorgimenti ad evitarne la fuga come ad es. tenuti in braccio o muniti di guinzaglio;

4) Le regole di comportamento del conduttore dell'animale

Il conduttore è responsabile civilmente e penalmente dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocate dall'animale.

Il conduttore dell'animale deve:

- a) Essere maggiorenne;
- b) Avere il pieno controllo dell'animale nel rispetto del benessere dell'animale e delle persone circostanti;
- c) Evitare qualsiasi disturbo alle attività cliniche e rispettare le indicazioni specifiche del personale sanitario;
- d) Osservare la massima cura affinché l'animale non sporchi o crei disturbo agli altri visitatori;
- e) Munirsi di idonei strumenti per la raccolta e rimozione di eventuali deiezioni;
- f) Portare con sé un prodotto per la sanificazione delle mani;

5) L'attività del personale sanitario incaricato

La Direzione Sanitaria individua il personale, debitamente formato ed istruito, incaricato di garantire il rispetto delle procedure e di gestire il momento della interazione paziente-animale.

L'incaricato illustra al conduttore le procedure da rispettare (percorso di ingresso, posizionamento dell'animale rispetto al paziente e ai dispositivi medici presenti, accortezze igienico sanitarie codificate, etc.).

Il regolamento stabilisce la formazione e l'aggiornamento del personale sanitario individuato a sostegno della gestione della visita.

6) Le procedure di autorizzazione all'ingresso

Per l'accesso nella struttura sanitaria con l'animale, il paziente o suo familiare deve presentare richiesta scritta di autorizzazione (vedi Modulo 1) alla Direzione Sanitaria della struttura, per l'approvazione.

L'autorizzazione rilasciata dalla Direzione Sanitaria deve obbligatoriamente contenere:

- a) la valutazione favorevole delle condizioni cliniche del paziente richiedente, a cura del dirigente medico che lo ha in cura;
- b) la documentazione relativa all'animale, di cui al punto 3) del presente documento;
- c) la verifica delle condizioni logistiche dell'area dedicata all'incontro;

L'autorizzazione ha validità unicamente per il giorno e l'ora riportati nel modulo di richiesta.

La direzione sanitaria, preso atto della completezza della documentazione, valutata la congruenza della richiesta, rilascia autorizzazione formale per l'accoglienza dell'animale nella struttura.

7) La formazione degli operatori sanitari

La formazione del personale sanitario, a cura della Direzione Sanitaria e del Servizio veterinario della ASL competente, permette la creazione di un team di operatori esperti in grado di valutare le interazioni paziente-animale e di intervenire prontamente in caso di criticità;

Particolare attenzione deve essere rivolta alla valutazione delle condizioni di stress indotto negli animali, attraverso l'osservazione e lo studio di alterazioni organiche, funzionali o comportamentali che dovessero manifestarsi in relazione alle visite ai degenti.

La formazione deve riguardare i seguenti argomenti base:

- la normativa nazionale e regionale sulla tutela degli animali d'affezione;
- aspetti igienico-sanitari; aspetti psicologici; aspetti comportamentali legati alla presenza di animali in corsia;
- le principali patologie trasmissibili tra animale ed essere umano (zoonosi) a diffusione ospedaliera,
- indicazioni pratiche per lo studio e l'interpretazione del comportamento animale e della comunicazione inter-specifica;
- presentazione e studio del regolamento;

8) Modulistica

Al regolamento deve essere allegata idonea modulistica:

- Richiesta di Autorizzazione all'accesso - Modulo 1
- Nota Informativa - Modulo 2
- Certificato sanitario di buona salute dell'animale - Modulo 3

Il Modulo 1 prevede:

- la valutazione favorevole delle condizioni cliniche del paziente da parte del dirigente medico che lo ha in cura;
- l'allegato certificato sanitario dello stato di buona salute dell'animale;

La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata alla Direzione Sanitaria della struttura.

La Direzione Sanitaria, valutato il rischio infettivo/sanitario, le condizioni cliniche del paziente e la documentazione clinica dell'animale, autorizza/non autorizza l'ingresso nell'area dedicata.

L'autorizzazione è valida solo per il giorno riportato nella richiesta.

Il Modulo 2 riporta sinteticamente le principali informazioni per la gestione della richiesta dell'accesso degli animali.

Il Modulo 3 è il certificato di buona salute dell'animale in visita, che deve essere compilato in ogni sua parte da un Medico Veterinario libero professionista.

Il mancato rispetto delle indicazioni e norme comporta l'allontanamento immediato dell'animale dalla struttura.

Allegati: **Modulo 1**
 Modulo 2
 Modulo 3

**AUTORIZZAZIONE PER L'ACCESSO DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE
NELLE STRUTTURE SANITARIE**

Riservato al paziente

Il sottoscritto _____ degente presso
UOC _____ dichiara di aver preso visione del Regolamento
interno sull'accesso degli animali all'interno della struttura sanitaria;

chiede

l'autorizzazione per l'accesso nell'area appositamente dedicata all'animale

- Cane
- Gatto
- Coniglio

accompagnato dal Sig/Sig.ra _____ in data _____

Allega allo scopo:

1. certificato di buona salute dell'animale, rilasciato dal medico Veterinario in data non antecedente a 7 giorni dall'incontro con il degente
2. scheda iscrizione anagrafe canina (solo per il cane)

Firma del degente _____

Il conduttore dell'animale ha preso visione dell'informativa (modulo 2)

Firma del conduttore _____

Riservato al Dirigente Medico

Il Dirigente Medico _____ valutate le condizioni cliniche del paziente

- autorizza l'incontro con l'animale
- non autorizza l'incontro con l'animale

Firma e timbro del dirigente medico _____

Riservato alla Direzione Sanitaria

Vista la completezza della documentazione presentata e valutate favorevolmente le condizioni cliniche del degente

Si autorizza l'ingresso dell'animale il giorno dalle ore alle ore
presso:

- Area dedicata
- Area comune
- Altro

Non si autorizza l'ingresso

N.B. All'ingresso in Ospedale il referente dovrà esibire l'autorizzazione in suo possesso ed essere provvisto dei dispositivi previsti per l'accesso dell'animale nella struttura.

Firma del Direttore Sanitario _____ Data _____

INFORMATIVA PER L'ACCESSO DI ANIMALI IN VISITA A PAZIENTI RICOVERATI

Gentile paziente,

Durante la Sua degenza presso il nostro ospedale è possibile ricevere la visita del Suo animale domestico (cane, gatto o coniglio), per permettere la continuità della vostra preziosa relazione.

Con un regolamento interno sono stati disciplinati i principali criteri a garanzia della sicurezza igienico-sanitaria delle persone e dei luoghi e per la tutela del benessere psico-fisico dell'animale in visita.

Sono stati individuati appositi spazi, identificati con scritta e logo, dove potrà incontrare il Suo animale.

Per ricevere la visita potrà fare richiesta scritta al personale sanitario della struttura utilizzando la modulistica allegata (Modulo 1):

la visita potrà avvenire dopo la valutazione favorevole delle Sue condizioni cliniche da parte del Dirigente Medico della Unità Operativa e per autorizzazione della Direzione sanitaria;

Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione:

- certificato veterinario di buona salute del Suo animale, redatto in data non antecedente a sette giorni dall'accesso (Modulo 3 compilato in ogni sua parte);
- iscrizione all'anagrafe canina solo per il cane;

Il conduttore dell'animale in visita deve:

- ✓ essere maggiorenne e capace di garantire la custodia e la idonea gestione dell'animale
- ✓ assicurarsi che l'animale sia ben pulito e spazzolato;
- ✓ condurre il cane al guinzaglio di lunghezza non superiore a m.1,5 e dovrà avere al seguito idonea museruola;
- ✓ alloggiare gatti e conigli all'interno di idoneo trasportino;
- ✓ evitare l'ingresso con l'animale in locali diversi da quello autorizzato, compresi i servizi igienici;
- ✓ essere consapevole della personale responsabilità civile e penale per i danni procurati dall'animale.
- ✓ munirsi di apposita paletta e raccoglitore di eventuali deiezioni;
- ✓ dotarsi di idoneo gel idroalcolico per lavare adeguatamente le mani;
- ✓ essere a conoscenza che eventuali inadempienze comporteranno la revoca dell'autorizzazione da parte della Direzione Medica;

L'autorizzazione deve essere esibita all'ingresso della struttura.

CERTIFICAZIONE SANITARIA DI BUONA SALUTE

(PER L'ACCESSO DI ANIMALI D'AFFEZIONE)

Io sottoscritto dr.....medico veterinario iscritto al n°..... dell'Ordine dei medici veterinari della provincia di

CERTIFICO

che il cane, gatto, coniglio, nome..... razza..... sesso..... età.....

colore mantello.....di proprietà del sig residente a vian°.....

(solo se cane) iscritto all'anagrafe canina Regione con microchip n°.....

alla visita clinica odierna risulta:

- in buono stato di salute, esente da sintomi clinici riconducibili a malattie infettive ed infestive trasmissibili all'uomo ed altri animali, correttamente vaccinato secondo le indicazioni delle linee guida vaccinali (Vaccination Guidelines Group)* come da documentazione clinica contro le malattie:

GATTO:

<i>panleucopenia felina</i>	in data.....	con vaccino.....
<i>calicivirosi felino</i>	in data.....	con vaccino.....
<i>herpers virus felino</i>	in data.....	con vaccino.....

CANE:

<i>parvovirosi</i>	in data.....	con vaccino.....
<i>leptosirosi spp</i>	in data.....	con vaccino.....
<i>cimurro</i>	in data.....	con vaccino.....
<i>adenovirus 2 canino</i>	in data.....	con vaccino.....
<i>rabbia</i>	in data.....	con vaccino.....

CONIGLIO:

<i>mixomatosi</i>	in data.....	con vaccino.....
-------------------	--------------	------------------

- PER CIASCUNO TRATTAMENTO IMMUNIZZANTE RIPORTARE DATA E DETTAGLI DEL VACCINO;

- è stato trattato contro endo ed ecto parassiti in data con

- nel corso della visita e da quanto a mia conoscenza non ha manifestato patologie comportamentali o comportamenti che ne sconsigliano l'accesso ad una struttura ospedaliera

DATA

TIMBRO E FIRMA

La compilazione di tutti i campi è obbligatoria. Per l'accesso in ospedale la certificazione di buona salute non deve essere antecedente i 7 giorni all'accesso dell'animale nella struttura.

* <https://www.wsava.org/sites/default/files/WSAVA%20Vaccination%20Guidelines%20-%20Italian%20%282015%29.pdf>